

ROMA, 14 GENNAIO 2013

Periodico d'informazioni rapide

La "Messa Pagina"



DIRPUBBLICA
Federazione del Pubblico Impiego
www.dirpubblica.it

Aderente a

Confedir



NORME SULLE SPESE SEMPRE PIÙ SCOTTANTI PER I DIRIGENTI

La nuova normativa contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali riguarda anche le Pubbliche Amministrazioni e gli obblighi dei funzionari delegati.

Attenzione ai passi falsi!

Dal 1 gennaio 2013 si applicano le disposizioni del **decreto legislativo n. 192 del 9 novembre 2012** (entrato in vigore il 30/11/2013) che stabilisce termini massimi per i pagamenti delle transazioni commerciali e le cui disposizioni si applicano anche alla Pubblica Amministrazione. Il decreto, che dà completa attuazione alla **direttiva 2011/7/UE** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011 relativamente alla lotta contro i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali, fissa il termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura per la regolarizzazione della transazione commerciale, prevedendo la possibilità di un'estensione fino a 60 giorni, solo nei casi di espreso accordo sottoscritto dalle parti contraenti.

Esaminiamo, brevemente, i riflessi della nuova disciplina, nel caso di ritardo nel pagamento, sull'attività dei dirigenti pubblici:

pagamento degli interessi di mora, senza necessità che il creditore si attivi con la costituzione in mora, dal giorno successivo la scadenza del termine per il pagamento;

conseguente responsabilità per danno erariale dinanzi alla Corte dei Conti nel caso in cui il ritardo sia imputabile a scarsa efficienza organizzativa della struttura o non sia altrimenti giustificabile;

Si ricorda, inoltre, che la normativa in materia di certificazione dei crediti, introdotta dall'articolo 9 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, comporta, per i colleghi preposti, la necessità di un'oculata previsione di spesa e di un'attenta gestione degli acquisti o acquisizione di servizi.

**Avviso ai Naviganti:
Scegli sommersi!**

DIRPUBBLICA – Federazione del Pubblico Impiego

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: 06.5590699; fax: 06.5590833 –

www.dirpubblica.it - info@dirpubblica.it - dirpubblica@pec.it –

C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

Vediamo perché.



La ragione principale riguarda la condizione che l'obbligazione sia giuridicamente perfezionata, vale a dire che deve trattarsi di un'obbligazione per la quale sia stato assunto il relativo impegno di spesa. Questo è quanto prevede il decreto ministeriale di attuazione e la guida che fissa le modalità della certificazione, affermando che la certificazione possa essere rilasciata solo per debiti "certi", quindi iscritti in bilancio (per maggiori approfondimenti e per la piattaforma elettronica della certificazione visita la pagina web: www.tesoro.it/certificazionecrediti/index.html).

Tuttavia, in materia, restano numerosi dubbi interpretativi; infatti, non sono pochi gli esegeti che sostengono (nonostante la circolare ministeriale) l'imputabilità per omissione d'atti d'ufficio del dirigente che rifiuta la certificazione di un credito non iscritto in bilancio. Come dire ... ci si potrebbe trovare, anche in questo caso, *"tra l'incudine e il martello"*. Non è nostro compito interpretare le norme, ma riteniamo corretto dare l'allarme su questa situazione.

Ovviamente, siamo a disposizione degli iscritti per affrontare altre perplessità e/o emergenze derivanti da casi concreti, mettendo a disposizione, a tal fine, il nostro ufficio legale. Per qualsiasi necessità scrivere a info@dirpubblica.it, oppure a comunicazione@dirpubblica.it, oppure a areadirigenziale@dirpubblica.it

L'UFFICIO STAMPA

